

===== **Allegato "B" Rep.N. 34.404 Racc.N. 17.046**=====

===== STATUTO=====

===== Associazione SMILE TOSCANA=====

===== TITOLO I=====

===== Disposizioni Generali=====

===== Articolo 1 - Denominazione e sede=====

Promossa dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL TOSCANA - nella Regione Toscana è costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SMILE TOSCANA" - Agenzia per la formazione professionale e l'educazione degli adulti. =====

L'Associazione ha carattere regionale e la sua rete può articolarsi in strutture decentrate a livello provinciale anche dotate di propria soggettività giuridica, autonomia finanziaria, statutaria ed amministrativa. =====

SMILE TOSCANA è parte della rete nazionale dell'Associazione "SMILE" con sede in Roma Via Buonarroti n. 12. =====

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Le variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune di Firenze, non daranno luogo a modifiche statutarie. =====

Potranno essere aperte altre sedi periferiche in Toscana, ovunque l'Associazione lo ritenga opportuno. =====

===== Articolo 2 - Oggetto e scopo=====

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, è stata costituita al fine di promuovere e realizzare interventi e progetti di formazione e di promozione culturale e civile dei lavoratori è impegnata ad operare in conformità agli indirizzi generali del sindacalismo confederale. =====

L'Associazione ha il compito di coordinare tutte le attività realizzate a livello nazionale, internazionale o regionale dagli enti od organismi ad essa collegati. =====

L'attività dell'Associazione si caratterizzerà nella progettazione e sperimentazione di percorsi formativi e di ricerca diretti a favorire: =====

- la promozione di iniziative formative ed educative in un sistema di educazione permanente; =====

- le politiche di pari opportunità e d'integrazione sociale dei soggetti deboli; =====

- gli interventi di sviluppo territoriale, in particolare nei territori su cui insistono patti territoriali o contratti d'area; =====

- le azioni nei settori e nelle imprese caratterizzati da forte innovazione nell'organizzazione del lavoro e nella definizione di nuovi bisogni formativi; =====

- la formazione specialistica interna all'organizzazione sindacale per favorire il cambiamento organizzativo; =====

- le azioni sollecitate dal mercato, purchè compatibili con le finalità generali di valorizzazione professionale e di promozione culturale e sociale dei lavoratori. =====

Nel conseguimento degli scopi sociali l'Associazione s'impegna a: =====

- realizzare iniziative e progetti sperimentali di formazione professionale, con particolare riferimento alla ricerca sui fabbisogni formativi e sulle figure professionali nelle aziende e nel territorio; =====
- sperimentare attività di formazione a distanza; =====
- realizzare azioni di sistema in particolare sul terreno della formazione continua; =====
- progettare e gestire progetti finalizzati all'inserimento e al reinserimento di giovani e adulti, alla formazione nel lavoro autonomo e associato, all'accompagnamento alla creazione d'impresa o all'inserimento lavorativo, allo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione, con specifica attenzione alle pari opportunità; =====
- produrre materiali didattici e realizzare attività d'aula supportate dalle nuove tecnologie di informazione e per l'apprendimento; =====
- sviluppare iniziative organiche di sperimentazione dei crediti formativi; =
- mettere a punto dispositivi di valutazione e monitoraggio degli interventi; =====
- sperimentare percorsi innovativi di orientamento formativo e lavorativo;
- realizzare stage e tirocini; =====
- progettare, promuovere e organizzare attività di ricerca e di consulenza relative a necessità formative delle varie strutture della Cgil Regionale e delle Camere del Lavoro delle Province della Toscana; =====
- predisporre la strumentazione necessaria ad orientare e sostenere, in tema di formazione, il confronto con le Istituzioni, la contrattazione e l'attuazione di accordi negli organismi bilaterali costituiti fra le parti sociali; =====
- promuovere la consulenza e la progettazione nel campo formativo per agenzie e centri di servizio, sindacali e no; =====
- favorire, anche in collaborazione con altre strutture, progetti formativi rivolti ai paesi in ritardo di sviluppo e dell'Europa Centro-Orientale; =====
- organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi, corsi e altre manifestazioni a livello nazionale e internazionale; =====
- pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte; =====
- svolgere ogni altra attività strumentale o affine alle precedenti, anche partecipando a consorzi costituiti appositamente o già operanti, o attivando con Enti pubblici e privati, società o Associazioni; =====
- dare impulso ad attività svolte a favorire la nascita e il consolidamento di opportunità di lavoro anche attraverso la promozione di impresa nel territorio. =====

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. =====

L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi. =====

L'Associazione, pur conservando autonomia sindacale, economica e

patrimoniale, essendo promossa dalla CGIL, ne accetta i principi informativi, le direttive, il coordinamento ed il controllo. E' altresì possibile il distacco del personale da una struttura all'altra il cui costo dovrà essere rimborsato dalla struttura distaccataria a quella distaccante.

=====Articolo 3 - Fondo di dotazione=====

Il Fondo di dotazione è costituito da: =====

- quote associative dovute all'atto di iscrizione; =====

- fondi derivanti da eventuali eccedenze in bilancio. =====

=====Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione=====

1. Il patrimonio dell'Associazione, e quello proprio delle strutture periferiche se esistenti, è costituito da: =====

a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; =====

b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche; =====

c) fondo di dotazione. =====

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: =====

a) erogazioni liberali effettuati da chiunque aderisca all'Associazione; ===

b) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati; =====

c) redditi derivanti dal suo patrimonio; =====

d) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. =====

L'Associazione può altresì ricevere prestiti infruttiferi dalla CGIL TOSCANA per lo svolgimento della propria attività istituzionale. =====

3. L'assemblea dei soci annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. =====

=====TITOLO II=====

=====Soci=====

=====Articolo 5 - Requisiti per diventare soci=====

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, società o gli enti associativi riconosciuti e non che condividono le finalità dell'Associazione ed accettino le norme contenute nel presente statuto. ==

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta. Sulla domanda delibera l'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione. =====

2. Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. =====

3. L'assemblea dei soci stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. =====

4. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili, nè rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte. ==

=====Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci=====

1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri e, senza privilegi e discriminazioni, possono accedere a qualsiasi carica elettiva. =====

I soci hanno diritto a: =====

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; =====
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa Associazione; =====
- eleggere ad essere eletti membri degli organi dirigenti. =====

Hanno diritto di voto in assemblea i soci regolarmente in possesso con il pagamento delle quote annuali. =====

2. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto del presente statuto, a osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irreprensibili condotta civile e morale all'interno dell'Associazione e fuori.

=====Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio=====

1. La qualifica di socio si perde per: =====

- decesso; =====
- mancato pagamento della quota sociale; =====
- esclusione; =====
- recesso. =====

2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata all'Amministrazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica di tale volontà. =====

3. L'assemblea dei soci, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio per: =====

- mancato pagamento della quota sociale; =====
- inosservanza di quanto previsto nel presente statuto; =====
- appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; =====
- designazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e di chiunque aderisca all'Associazione. =====

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. =====

=====TITOLO III=====

=====Organi sociali=====

=====Articolo 8 - Organi dell'Associazione=====

Sono organi dell'Associazione: =====

- Assemblea dei Soci; =====
- il Presidente; =====
- il Direttore Generale; =====
- Collegio dei Sindaci se istituito; =====
- Collegio dei Proviviri se istituito. =====

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. =====

===== **Articolo 9 - Assemblea dei soci** =====

1. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, massimo organo deliberante dell'Associazione, rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione stessa. =====

2. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile. Il Presidente convoca comunque l'assemblea ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) degli associati, o dai membri del Collegio dei Sindaci se nominato. =====

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta tramite avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o via fax almeno otto giorni prima. ===

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario. Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio. =====

===== **Articolo 10 - Poteri dell'assemblea** =====

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno: =====
entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma allegato relativo all'esercizio successivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. =====

Essa inoltre: =====

- provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci se istituito; =====
- determina gli indirizzi generali ed organizzativi dell'attività dell'Associazione; =====
- delibera sull'ammissione od esclusione degli associati; =====
- nomina e revoca, per gravi motivi e su indicazione delle Segreteria Regionale della CGIL Toscana, il Presidente ed il Direttore Generale; =====
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. =====

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria per deliberare: =====

- sulle modifiche da apportare al presente statuto; =====
- sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione; =====

===== **Articolo 11 - Funzionamento dell'assemblea** =====

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza semplice dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti in questi ultimi presenti in proprio o per delega. =====

2. In seconda convocazione, invece, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissata per la prima. =====

= Articolo 12 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione =
L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei partecipanti. =====

===== Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione =====
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. =====

Il Direttore Generale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione come invitato permanente. =====

2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto e deve essere rieletto. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere Cooptato. =====

===== Articolo 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione del deliberato assembleare. =====

In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni: =====

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti; =====

- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità;

- esamina ed approva il bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo come predisposto dal Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; =====

- la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale; =====

- la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; =====

- stabilisce l'importo delle quote annue di iscrizione; =====

- esprime il proprio parere sull'ammissione od esclusione degli associati. =

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta

un terzo (1/3) dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci se nominato. La convocazione è comunicata mediante lettera raccomandata, fax o telegramma contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti se esistenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine è ridotto a due giorni e in tal caso il Consiglio di Amministrazione s'intende validamente convocato in presenza di circostanze di comprovata urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti due quindi (2/5) dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. ===

===== Articolo 16 - Il Presidente =====

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci su indicazione della Segreteria della CGIL TOSCANA, dura in carica quattro anni è rieleggibile. =====

Il Presidente: =====

- rappresenta legalmente e politicamente l'Associazione nei confronti dei terzi; =====

- convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;

- predispone, in collaborazione con il Direttore Generale il programma annuale di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne cura la successiva attuazione; =====

- assume, concordandolo con il Direttore Generale il personale dell'Associazione, stipula contratti di consulenza, nomina i coordinatori dei programmi; =====

- può nominare Procuratori Generali o Speciali. =====

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Direttore Generale. =====

===== Articolo 17 - Il Direttore Generale =====

Il Direttore Generale è nominato dall'assemblea dei soci su indicazione della Segreteria della CGIL TOSCANA, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. =====

Il Direttore Generale: =====

- ha la responsabilità operativa e dirige, in collaborazione con il Presidente, l'attività dell'Associazione; =====

- collabora alla definizione del programma annuale di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne cura, congiuntamente con il Presidente, la successiva attuazione; =====

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione; =====

- propone l'assunzione del personale dell'Associazione, ne dirige, coordina e controlla l'attività; =====

- propone la stipula di contratti di consulenza e coordina l'attività dei consulenti. =====

===== Articolo 18 - Collegio dei Sindaci =====

1. Il Collegio dei Sindaci, se istituito, è composto da tre membri effettivi tra cui è scelto il Presidente e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci. =====

2. Ad essi spetta il compito di: =====

- controllare l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione; =====

- verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; =====

- controllare trimestralmente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture contabili. =====

La carica di Revisore ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. =====

===== Articolo 19 - Collegio dei Probiviri =====

Il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri che eleggono al suo interno il Presidente. =====

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutti i casi disciplinari che gli vengono deferiti dagli organi dirigenti dell'Associazione e decide su di essi, previa richiesta di una delle parti. Decide inoltre in ultima istanza sulle controversie inerenti i Probiviri delle singole strutture periferiche. Il Collegio dei Probiviri interviene inoltre di propria iniziativa o su sollecitazione, nelle situazioni in cui siano seriamente compromessi il rispetto delle regole democratiche ed il corretto svolgimento delle funzioni, formulando le proprie proposte agli organi dirigenti dell'Associazione per adottare i necessari e conseguenti provvedimenti. ==

Le controversie tra Presidente e Direttore Generale sono rimesse all'assemblea dei soci. =====

===== TITOLO IV =====

===== Strutture periferiche =====

===== Articolo 20 - Strutture provinciali =====

Il Consiglio di Amministrazione regionale può decidere con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei propri componenti, e se del caso previo confronto con le strutture interessate, la costituzione o eventuale soppressione di associazioni decentrate. L'ambito territoriale è quello della Provincia. =====

Ogni struttura provinciale, qualora costituita, in armonia con il presente statuto regionale, dovrà dotarsi di un proprio statuto. =====

Le strutture provinciali hanno completa autonomia funzionale, economica, patrimoniale e finanziaria, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altro livello organizzativo. =====

===== Articolo 21 - Poteri dell'Associazione Regionale =====

Gli organi regionali hanno tra l'altro il compito di svolgere funzioni di

coordinamento e controllo delle strutture territoriali, qualora queste siano istituite, e di assicurare l'unitarietà di orientamento e conformità alle linee politico programmatiche, nonché il rispetto delle regole statutarie, dei regolamenti interni e delle decisioni adottate dagli organi associativi. =====
La struttura regionale può inoltre erogare prestiti infruttiferi alle varie strutture provinciali costituite ai sensi del precedente art. 19. =====

===== TITOLO V =====

===== Il Rendiconto =====

===== Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo =====

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e delibera in merito al programma di attività per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. =====

2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. =====

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali. =====

===== Articolo 23 - Scioglimento =====

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più Liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. =====

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai Liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea. =====

===== Articolo 24 - Legge applicabile =====

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni. =====

Firmato: Berreti Emanuele; Ernesto Cudia =====